

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N° 5603

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi

E

l'Impresa Gennari Gennaro da Oria per la costruzione
di n.2 palazzine comprendenti n.13 alloggi popolari
in Oria ai sensi della Legge 30.12.1960, n.1676 ri-
guardante la costruzione di abitazioni per i lavora-
tori agricoli dipendenti - Esercizio 1 Gennaio 1972
- 31.12.1974. =

- IMPORTO AL NETTO £. 123.264.827. =
- 1000 =

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre in questo giorno
trenta del mese di *Novembre* nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, avanti a me Dr. Ing. Antonio Longo, auto-
rizzato con Ordinanza n.17/72 in data 7.9.72 del Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istitu-
to alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Isti-
tuto predetto, ai sensi dell'art.151 del R. D. 1101/72

- 14 DIC. 1973

Registrato a Brindisi li

al N. 4785 Mod. I Vol.

Es. lire Ventisimila trecento

IL DIRETTORE D. 2. C.

De Casimire
foto allegabile



IL FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Antonio Longo

Aprile 1938, n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente, con il mio consenso e di comune accordo, a norma di Legge:

1°) Il Dr. Raffaele FISCETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) Il Sig. Gennaro GENNARI nato il 17.5.1933 in Oria (Brindisi) e residente in Oria alla via Matteo Bandello n.2, titolare dell'Impresa edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con Ministeriale n.832/10172/P del 24 Gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960, n.1676 per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti;

- CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale n.11501 del 15 Gennaio 1971, ha confermato questo Istituto nell'incarico

sopradetto per il periodo 1 Gennaio 1972 - 31 Dicembre 1974;

- CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, ha compreso nel programma del V° Piano d'Intervento la costruzione di n.16 alloggi popolari in Gria per una spesa complessiva di 150.000.000.=-;

- CHE il progetto redatto dell'Istituto in data Novembre 1972 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n.2080 del 22 dicembre 1972;

- CHE detto Consiglio di Amministrazione con detta delibera ha autorizzato il Presidente dell'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori secondo le disposizioni in vigore;

- CHE le licitazioni private indette per il 28 Dicembre 1972 e 30 Gennaio 1973, sono deserte;

- CHE il Comitato Provinciale ABILAG in relazione al l'esito negativo delle predette gare con nota del 21 Marzo 1973 ha autorizzato l'I.A.C.P. di Brindisi ad esperire la gara in aumento, con l'obbligo di fare presente, nella lettera di invito, che l'aggiudicazione definitiva potrà avvenire solo dopo l'approvazione del Comitato Provinciale ABILAG o del Comitato Provinciale le.



PROPORZIONARIO ROGANTE
(Dot. Ing. Antonio Longo)

- CHE nella licitazione privata, esperita il 15 Giugno 1973, come risulta dal relativo verbale (allegato n.1) l'appalto dei lavori sopraindicati è stato provvisoriamente aggiudicato all'Impresa Gennari Gennaro da Oria con l'aumento di £.13,60 (lire tredici e centesimi sessanta per cento) sull'importo a base d'asta di £.130.140.322.=;

- CHE il Comitato Provinciale ABILAG, con nota 2174 del 7 Agosto 1973, ha ritenuto ammissibile l'aumento d'asta del 13,60% alle condizioni però, che alla relativa maggiore spesa si faccia fronte e con le economie esistenti ovvero ridimensionando il programma costruttivo e redigendo il relativo progetto di variante.-

- CHE con il progetto di variante, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto, il numero degli alloggi è stato ridotto da 16 a 13 e l'ammontare a base d'asta da £.130.140.322.= (lire centotrentamilionicentoquarantamilatrecentoventidue) a £.108.699.142.= (lire centottamilioniseicentonovantanove milacentorantadue), di cui £. 85.525.590.= a forfait e lire 23.173.552.= a misura (ivi compresa la somma per i lavori di sistemazione esterna).-

- CHE detto progetto di variante è stato approvato dal Comitato Provinciale ABILAG nella adunanza del

cento) in diminuzione dell'aumento offerto in sede di licitazione di £.13,60% (lire tredici e centesimi sessanta per cento);

- CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.=

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°) L'Impresa Gennari Gennaro da Oria, aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse sommariamente specificati negli articoli 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai 15 (quindici) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, 2/H, 2/I, 2/L, 2/M, 2/N, 2/O, 2/P, 2/Q) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.

2°) L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da

me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (allegato 3);

3°) Forma, altresì, parte integrante del presente contratto il Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 Luglio 1952, n. 1063 che viene allegato a stampa (allegato 4).-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°) L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in £. 123.264.827.- (lire centoventitremilioniduecentosessantaquattromilaottocentoventisette) al netto dell'offerta ed accettato aumento di £. 13,60% (lire tredici e centesimi sessanta per cento) diminuito del ribasso di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, ed in tutto un aumento di £. 13,40% (lire tredici e centesimi quaranta per cento) sull'importo a base d'asta di £. 108.599.127.-



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

(lire centottomilioniseicentonovantanovemilacentoquarantadue)*

5°) I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettate ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla reviesione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

6°) L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

7°) I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Brindisi - previo nulla-osta del locale Ufficio del Genio Civile.

8°) Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita

dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 p.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10 Dicembre 1953 n.936 e successive modificazioni.

9°)A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1869, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°)Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non si aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

11°) L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavo

ri sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

13°) Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.

14°) Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676+

15°) E' altresì a carico dell'appaltatore; senza diritto a rivalsa, il contributo di $\text{L. } 1\text{‰}$ (lire una per mille) da versare, eventualmente dovuto, alla Cassa

Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed amodifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc;), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.

10) A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di £.6.174.115.= (seimilionicento-settantaquattromilacentocinquindici) della Banca - Istituto Bancario Italiano S.p.A. Sede di Milano - Via Manzoni, 3 - giusta atto di fidejussione n.19926 dell'11 Settembre 1973, che si allega (Allegato n.5) al presente contratto e del quale fa parte integrante.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Dr. Raffaele FISCHETTO nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale

di Appalto affida all'Impresa GENNARI Gennaro da Ori
l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per la
Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare
pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo co
me sopra convenuto.

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato di es
sere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol
lo e di concessione governativa e beneficia della re
gistrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della
Legge 30 Dicembre 1960, n.1676+

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bello scritto da persona di mia fiducia su fac
ciate dodici e righe venti fino a questo punto della
tredicesima facciata, oltre le formalità di chiusu
ra.==

Firmato: Raffaele Fischetto; Gennari Gennaro;
Ing. Antonio Longo, funz. rogante.



Per copia conforme

12 DIC. 1973

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)